

## **Codice civile**

(Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79)

### **Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]**

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO NONO. Dei fatti illeciti

#### **Articolo 2059 - Danni non patrimoniali**

---

Danni non patrimoniali

---

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.